

REGOLAMENTO (CE) N. 1466/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1995

che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che, a norma dell'accordo sull'agricoltura nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round (di seguito denominato « accordo »), la concessione di restituzione all'esportazione dei prodotti agricoli, compresi i prodotti lattiero-caseari, è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° luglio 1995; che, per garantire il rispetto di tali limiti, è necessario sorvegliare il rilascio dei titoli di esportazione; che occorre altresì stabilire le modalità di attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 ha fissato norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per consentire la sorveglianza dei limiti in valore e in volume delle restituzioni; che occorre definire le modalità di applicazione di tale regime;

considerando che, in deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95⁽⁴⁾, occorre precisare in quali casi la restituzione possa essere concessa senza presentare un titolo d'esportazione e fissare il periodo massimo durante il quale i prodotti possono restare sotto controllo doganale;

considerando che è opportuno stabilire disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per quanto riguarda i titoli, in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽⁶⁾; che è il caso altresì di ridurre il livello di tolleranza

ammesso da questo regolamento per quanto concerne la quantità di prodotti esportati rispetto a quella indicata nel titolo e di precisare, ai fini di un adeguato controllo dei limiti, che nessuna restituzione venga pagata per la quantità in eccesso a quella indicata nel certificato; che è necessario fissare l'importo delle cauzioni che devono essere costituite all'atto della presentazione delle domande di titolo ad un livello tale da escludere le domande a fini speculativi;

considerando che, per garantire un accurato controllo dei prodotti esportati e ridurre in tal modo al minimo i rischi di azioni speculative, è opportuno limitare la possibilità di cambiare il prodotto per il quale un titolo è rilasciato e applicare sanzioni in caso di mancato rispetto della designazione del prodotto relativamente alla sua composizione;

considerando che, per consentire agli operatori di partecipare alle gare aperte dai paesi terzi senza compromettere il rispetto dei limiti di volume, occorre istituire un sistema di titoli provvisori che conferisca agli aggiudicatari il diritto al rilascio di un titolo definitivo;

considerando che, ai fini del controllo dei titoli rilasciati basato sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare un termine di cinque giorni lavorativi prima del rilascio del titolo; che, per garantire il corretto funzionamento del regime e in particolare un'equa assegnazione dei quantitativi nel rispetto dei limiti imposti dall'accordo, è necessario prevedere diverse misure di gestione, e in particolare la facoltà di sospendere il rilascio dei titoli e di applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti;

considerando che, per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, i cui prezzi sono determinati dai prezzi dei rispettivi componenti, è opportuno precisare le modalità di fissazione della restituzione, che dev'essere proporzionato alla percentuale degli elementi costitutivi;

considerando che, onde evitare il rischio di un'interruzione delle esportazioni, è opportuno prevedere la possibilità di rilasciare, prima del 1° luglio 1995, titoli validi a decorrere da tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.